Relazione congiunta di Eurojust e della rete giudiziaria europea sull'estradizione di cittadini dell'UE verso paesi terzi

Data:	25 novembre 2020
URL:	https://europa.eu/!Mq86rd

Nella sentenza del 2016 relativa alla causa Petruhhin, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha introdotto obblighi specifici per gli Stati membri che non estradano i propri cittadini e che ricevono una domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un cittadino dell'UE, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

Il 4 giugno 2020 il Consiglio ha invitato l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la rete giudiziaria europea (RGE) ad analizzare le modalità di trattamento a livello pratico delle domande di estradizione di cittadini dell'UE presentate da paesi terzi e di riferire al Consiglio entro il 1º dicembre 2020.

La presente relazione congiunta di Eurojust e della RGE ha lo scopo di informare il Consiglio in merito alle principali difficoltà incontrate dagli operatori in questo ambito. Essa si basa su un'analisi dei casi Eurojust registrati dopo la pronuncia della sentenza Petruhhin nel settembre 2016 e sull'esperienza della RGE. Pertanto, la relazione non mira a fornire una panoramica esaustiva di tutte le possibili questioni sollevate dalla summenzionata giurisprudenza in tutta l'UE, ma si concentra unicamente sulle questioni individuate da Eurojust e dalla RGE nelle rispettive attività operative.

La relazione conferma che l'applicazione della giurisprudenza della CGUE in materia di estradizione di cittadini dell'UE solleva diverse questioni pratiche e giuridiche e che Eurojust e la RGE hanno svolto un ruolo importante nel facilitare la cooperazione tra gli Stati membri interessati e talvolta anche con i paesi terzi.

Le questioni più rilevanti individuate, seguite ove possibile dalle raccomandazioni di Eurojust e della RGE, sono le seguenti.

- Incertezze riguardanti l'ambito di applicazione della giurisprudenza della CGUE.
    - Mancanza di chiarezza circa la portata degli obblighi dello Stato membro che ha ricevuto la domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà.
    - Possibile applicazione del meccanismo di consultazione in casi che non soddisfano tutte le condizioni enunciate nella giurisprudenza della CGUE.

    Si raccomanda di chiarire maggiormente l'ambito di applicazione della giurisprudenza della CGUE.

- Questioni pratiche e giuridiche riguardanti la procedura di consultazione.
    - Difficoltà nell'individuare le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza.
    - Prassi eterogenee relative alle informazioni necessarie da fornire allo Stato membro di cittadinanza in merito alla domanda di estradizione.
    - Incertezze in merito a quale Stato membro debba essere responsabile della traduzione delle informazioni fornite allo Stato membro di cittadinanza e debba sostenerne i costi.

- Prassi eterogenee relative ai termini stabiliti per la decisione dello Stato membro di cittadinanza di esercitare o meno l'azione penale nei confronti della persona ricercata.
- Prassi eterogenee relative al tipo di valutazione effettuata dallo Stato membro di cittadinanza al momento della decisione di esercitare o meno l'azione penale nei confronti della persona ricercata.
- Incertezze circa lo strumento di cooperazione giudiziaria da utilizzare per garantire l'azione penale nello Stato membro di cittadinanza, in particolare se non vengono raggiunte le soglie per l'emissione di un mandato d'arresto nazionale e/o di un mandato d'arresto europeo.
- Necessità di affrontare non solo la questione della giurisdizione, ma anche quella di quale paese sia nella posizione migliore per esercitare l'azione penale e, di conseguenza, per prevenire l'impunità.
- Tensioni tra gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE, da un lato, e gli obblighi derivanti da trattati bilaterali e multilaterali di estradizione, dall'altro.

Si raccomanda di chiarire ulteriormente le questioni sopra menzionate.

- Risultati della procedura di consultazione.
  - Nella grande maggioranza dei casi analizzati, la procedura di consultazione avviata dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda non ha condotto all'azione penale nei confronti del cittadino dell'UE nel suo Stato membro di cittadinanza. Tale meccanismo appare utile solo se nello Stato membro di cittadinanza sono già in corso procedimenti paralleli a carico della persona ricercata.
- Ruolo di Eurojust e della RGE.
  - Sia Eurojust che la RGE hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo importante nell'assistere e sostenere le autorità nazionali nelle questioni pratiche e giuridiche.

La relazione contiene una spiegazione dettagliata delle questioni pratiche e giuridiche e delle raccomandazioni sopra menzionate, oltre a trattare vari altri temi oggetto di discussione. Inoltre, fornisce esempi di casi (resi anonimi), presentati da Eurojust e dalla RGE, per illustrare meglio le problematiche in questione.